

15/15/CR5bis/C4



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

**ELEMENTI GUIDA PER
L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI
AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA
PUBBLICA DI CUI AL
DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014**

Roma, 19 febbraio 2015

19 FEBBRAIO 2015

**ELEMENTI GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI AGGREGAZIONE DELLA
DOMANDA PUBBLICA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014**

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio Direttivo di ITACA nella seduta del 18 dicembre 2014, dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nella seduta del 18 febbraio 2015, ed approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 19 febbraio 2015.

Il documento, elaborato nell'ambito dell'AREA 1 Contratti Pubblici di ITACA, è stata redatto da uno specifico Gruppo di lavoro ristretto "Centrali di committenza", coordinato dall'Avv. Ilenia Filippetti (Regione Umbria), composto da:

Avv. Ilenia Filippetti, *Regione Umbria*
Dott.ssa Ivana Malvaso, *Regione Toscana*
Dott. Pierdanilo Melandro, *ITACA*
Ing. Celestino Rampino, *Regione Campania*
Arch. Silvia Risso, *Regione Liguria*
Arch. Claudio Tomasini, *ITACA*

ITACA, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, opera attraverso specifici gruppi di lavoro composti da funzionari e dirigenti regionali competenti in materia, organizzati nelle seguenti Aree tematiche: I. Contratti Pubblici, II. Sostenibilità Energetica e Ambientale, III. Sicurezza sul Lavoro, IV. Legalità e Trasparenza, V. Capitolati tecnici e Prezzari, VI. Edilizia e Governo del Territorio, VII. Osservatorio Regionale Appalti, VIII. Partenariato Pubblico Privato.

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO è una delle undici Commissioni permanenti istituite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di supporto alle decisioni dell'Assemblea dei Presidenti regionali in ordine ai temi inerenti lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità, del trasporto in tutte le sue modalità e, in particolare, del trasporto pubblico locale, e infine sui temi degli appalti pubblici e concessioni. La Commissione si avvale di un coordinamento tecnico composto da funzionari e dirigenti regionali competenti per materia.

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Presidente: On. Sergio Chiamparino (Regione Piemonte)
Via Parigi, 11 - 00185 ROMA
Tel. 06.4888291 Fax 06.4881658 Email: conferenza@regioni.it

COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO

Coordinatore: Assessore Sergio Vetrella (Regione Campania)
Centro Direzionale, Isola C3 - 80143 NAPOLI
Tel. 081.7969215 Fax 081.7969535 Email: ass.vetrella@regione.campania.it
Via Poli, 29 - 00187 ROMA
Tel. 06.69761536/27 Fax 06.69761545 Email: giuseppe.dangelo@regione.campania.it

ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale

Presidente: Assessore Massimo Giorgetti (Regione Veneto)
Via del Viminale, 43 - 00184 ROMA

Tel. 06.6782620 Fax 06.6781759 Email: segreteria@itaca.org

ELEMENTI GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI AGGREGAZIONE DELLA DOMANDA PUBBLICA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 66 DEL 2014.

L'articolo 9 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, ha introdotto la nuova figura dei "soggetti aggregatori" per l'acquisizione di beni e servizi ed ha modificato significativamente (assieme ad altre disposizioni, contenute in diverse fonti complementari) il quadro normativo per l'affidamento degli appalti pubblici:

- **le Regioni devono infatti individuare un proprio soggetto aggregatore entro la data del 31 dicembre 2014;**
- **i comuni non capoluogo di provincia non possono più procedere autonomamente:**
 - all'affidamento di contratti per l'acquisizione di beni e servizi, a partire dal 1 gennaio 2015 (termine in corso di proroga al 1 settembre 2015) fatte salve alcune limitate eccezioni¹;
 - all'affidamento autonomo di contratti per la realizzazione di lavori, a partire dal 1 luglio 2015¹.

Ancor più nel dettaglio, le nuove disposizioni prevedono che dovranno far parte di un apposito **elenco dei soggetti aggregatori**:

- **Consip;**
- **una centrale di committenza per ciascuna Regione** "qualora costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- **altri soggetti – diversi da Consip e dalle predette centrali regionali** – che potranno comunque richiedere l'iscrizione all'Elenco e potranno così partecipare alle attività del Tavolo dei soggetti aggregatori nonché attingere al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.

L'articolo 9, comma 2 del decreto legge 66 del 2014 prevede, dunque, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, debbono essere definiti i requisiti per l'iscrizione all'interno del predetto **elenco nazionale dei soggetti aggregatori**: tra tali requisiti, la norma cita espressamente il carattere di stabilità dell'attività di centralizzazione, nonché valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi, con riferimento ad

¹ La legge 11 agosto 2014, n. 114 recante la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha infatti disposto, all'articolo 23-ter (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici) che:

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano **in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori**. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. **I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.**

Va tuttavia sottolineato che all'interno della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2014, n. 192 – recante la Proroga di termini previsti da disposizioni legislative – durante l'esame in Commissione alla Camera dei Deputati, è stata inserito il rinvio al 1 settembre 2015 della disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di servizi e forniture, e ciò per tutti i comuni non capoluogo di provincia.

ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda.

Oltre a ciò, il medesimo articolo 9 prevede, ancora al comma 2, che, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, debba essere istituito il **Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori**, e ne siano stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative.

ITACA ha operato attivamente per il raggiungimento dell'intesa sugli schemi dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi sia all'istituzione dell'Elenco dei soggetti aggregatori, sia al correlativo relativo Tavolo.

I due decreti presidenziali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2015, definiscono i requisiti per l'iscrizione delle centrali di committenza (diverse da Consip e dalla centrale regionale a tal fine individuata entro il 31 dicembre 2014) e le regole di funzionamento del Tavolo.

Con il primo decreto è stato stabilito che possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, per il soddisfacimento dei fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali, le città metropolitane e le province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali i quali, nei tre anni precedenti, devono aver pubblicato bandi e/o inviato lettere di invito per l'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia comunitaria per almeno 200 milioni nell'ultimo triennio e, comunque, con un valore minimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha poi adottato la determinazione n. 2 dell'11 febbraio 2015 (che è stata pubblicata sul sito istituzionale Anac nella data del 18 febbraio 2015 e per la quale è prevista la pubblicazione in G.U.R.I. per la data del 20 febbraio 2015) con la quale sono state definite le modalità operative per la presentazione delle candidature all'elenco dei soggetti aggregatori. Le richieste dovranno essere corredate, tra l'altro, da specifiche informazioni da inserire in un file *excel*, che verrà predisposto dalla stessa Anac e che verrà messo a disposizione sul portale istituzionale dell'Autorità.

In relazione agli ulteriori soggetti che possono richiedere l'iscrizione all'elenco, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha tuttavia segnalato, con forza, **il rischio del coinvolgimento, tra gli "altri soggetti aggregatori", di soggetti privati**: le Regioni hanno infatti posto in luce, con preoccupazione, la concreta possibilità di ammettere nell'elenco degli aggregatori anche soggetti aventi *governance* e finalità di tipo privatistico e lucrativo, che – tenuto conto della lacuna normativa contenuta nel decreto legge n. 66 del 2014 – potrebbero teoricamente candidarsi a svolgere l'attività di centrali di committenza per le amministrazioni pubbliche.

La maggior parte delle Regioni ha già provveduto ad individuare il proprio soggetto aggregatore. Al fine di verificare un quadro nazionale aggiornato è stata realizzata una ricognizione rappresentata nella tabella allegata (TAB.1).

o

In via più generale, si può evidenziare che le disposizioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014 vanno ad inserirsi all'interno di un sistema normativo – quello relativo alla committenza pubblica di lavori, servizi e forniture – sul quale il legislatore è ripetutamente intervenuto, anche di recente, **senza tuttavia che le nuove fattispecie siano state coordinate rispetto alle norme emanate in precedenza**: basti pensare al mancato raccordo delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n. 66 del 2014 rispetto a quanto già previsto all'articolo 33 del codice dei contratti sul tema delle centrali

di committenza di derivazione comunitaria, oppure al fatto che, nelle nuove norme, manca il richiamo alle funzioni di stazione unica appaltante previste all'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Proprio tale **disorganicità negli interventi normativi aggrava il quotidiano disorientamento delle amministrazioni pubbliche**, chiamate ad attuare i nuovi obblighi di aggregazione senza poter comprendere con chiarezza quali siano, ad oggi, gli attori del sistema e quali siano le funzioni affidate a ciascuno di essi.

L'esatta valenza delle nuove norme ha, peraltro, effetti notevolmente incidenti sull'attività delle stazioni appaltanti: l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 66 del 2014 prevede, ad esempio, che entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, dovranno essere individuate alcune categorie di beni e di servizi (nonché le relative soglie) in relazione alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a Consip oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure.

Rispetto a tale problematica l'intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco in Conferenza unificata è stata condizionata all'**istituzione di un tavolo tecnico che chiarisca il sistema di affidamento degli appalti**.

Invero, dalla lettura delle predette disposizioni sembra emergere che **i soggetti aggregatori non sono chiamati a sostituire in toto le precedenti stazioni appaltanti**, né sono chiamati, almeno in linea teorica, a prendere radicalmente il posto delle centrali regionali già costituite, **ma dovranno nell'ambito delle proprie attività e della relativa programmazione, svolgere alcune procedure – anno per anno individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, anche in relazione alle soglie di importo** – da indire per l'acquisizione di specifici beni e servizi destinati alle amministrazioni statali centrali e periferiche nonché alle regioni, agli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, ed agli enti del servizio sanitario nazionale. È poi utile notare che, laddove si parla di indicazione di procedure, la norma del decreto legge n. 66 del 2014 non fa riferimento esplicito ed esclusivo all'affidamento di convenzioni ex articolo 26 della legge n. 488 del 1999, ma si riferisce, più in generale, allo svolgimento di procedure, lasciando così aperta la scelta della procedura ritenuta dal soggetto aggregatore volta per volta ottimale, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi da acquisire.

Permane dunque facoltà, per le singole stazioni appaltanti – ad eccezione dei comuni non capoluogo di provincia, e fermo restando quanto già notato relativamente all'area “esclusiva” assegnata ai soggetti aggregatori – di indire procedure autonome per l'acquisizione di beni e servizi, ferma restando la necessità che tali affidamenti autonomi siano disposti **nel rispetto**:

- di quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha introdotto lo strumento delle **convenzioni-quadro affidate dalle centrali di committenza**;
- di quanto disposto all'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, relativamente agli approvvigionamenti delle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**;

- dei **prezzi di riferimento individuati da ANAC**, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66 del 2014²;
- di quanto previsto all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto l'**obbligo generalizzato di comprare sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero, in alternativa, l'obbligo di utilizzare il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure**;
- (per le Regioni e gli enti del servizio sanitario) di quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi;
- (per gli enti del servizio sanitario) di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Certo è che, **per le categorie di beni e servizi individuate dal Tavolo dei soggetti aggregatori, non sarà più consentita l'indizione di autonome procedure da parte delle regioni**, degli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e degli enti del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, dopo l'affidamento delle relative gare, l'ANAC non rilascerà più il CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione dei predetti adempimenti, non abbiano fatto ricorso a Consip o ad altro soggetto aggregatore.

o

Un altro aspetto rilevante è quello dell'**attuale esistenza di una pluralità di centrali di committenza operanti in ambito regionale**.

Come accennato, l'articolo 9 del decreto legge 66 prevede che, entro il 31 dicembre 2014, le regioni debbono individuare un proprio soggetto aggregatore e che **il numero massimo dei soggetti aggregatori è stato fissato in un massimo di trentacinque soggetti**.

La storia dell'istituzione di soggetti regionali deputati all'aggregazione della domanda, tuttavia, ha avuto inizio già da qualche anno, con il tentativo di avvio del c.d. "sistema a rete" previsto dalla legge finanziaria del 2007. In alcuni casi, in ambito regionale è stata pertanto istituita una centrale di committenza unica sia per la spesa "comune", sia per altre tipologie di spesa quale, ad es., la spesa sanitaria: si pensi a quanto disposto, a tale proposito, con la già citata legge regionale Puglia n. 37 del 2014. In altri casi, è stata invece disposta la creazione di diverse centrali di committenza, specializzate, ad es., nella spesa sanitaria oppure negli appalti dell'*Information and Communication Technology*: con

² A tale proposito si ricorda quanto evidenziato nel Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2014 relativo agli "Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014 - **Prezzi di riferimento**", con il quale è stato attivato il servizio di trasmissione:

- delle **informazioni necessarie all'elaborazione dei prezzi di riferimento** di cui all'art. 9 del d.l. 66/2014.

È importante inoltre ricordare anche il Comunicato del Presidente ANAC del 10 dicembre 2014 relativo agli "Adempimenti artt. 9, comma 7 e 10, commi 3 e 4, lettere a) e b) del d.l. 66/2014. - **Attività di vigilanza**", con il quale sono stati attivati anche i servizi di rilevazione:

- dei **contratti, in essere alla data del 30 settembre 2014, non conclusi attraverso centrali di committenza**, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ed aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal d.m. del 15 settembre 2014 pubblicato sul sito web del MEF in data 24 settembre e riportate nella Tabella 2 pubblicata nella delibera n. 22 del 26 novembre 2014
- dei **contratti, in essere alla data del 30 settembre 2014 stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli artt. 56 o 57 del d.lgs. 163/06**, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'art. 55 del medesimo d.lgs. in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

legge regionale Umbria 29 aprile 2014, n. 9, ad esempio, è stata prevista sia la costituzione della società consortile Umbria Digitale, che svolge le funzioni di centrale regionale di acquisto per l'ICT, sia l'individuazione della società consortile Umbria Salute, che svolge le funzioni di centrale regionale di acquisto per la sanità.

Proprio in relazione a ciò, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella data del 16 ottobre scorso aveva sollecitato l'adozione di un provvedimento normativo in forza del quale “**il soggetto aggregatore individuato da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 può operare anche attraverso un'organizzazione ulteriormente e funzionalmente articolata**”.

In tale situazioni le Regioni hanno cercato e stanno cercando con diversi modelli organizzativi di salvaguardare quanto già presente nei propri territori.

o

Per quanto riguarda le modifiche introdotte dell'art.33 comma 3bis del Codice dei contratti pubblici, è ormai consolidato che in subordine al **ricorso alle unioni** già disciplinate dal testo unico degli enti locali, i comuni non capoluogo possono procedere alla sottoscrizione di una **convenzione** (senza però procedere all'istituzione di un nuovo consorzio di funzioni) ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, fermo restando che l'articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici prevede che, in alternativa, i medesimi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli **strumenti elettronici di acquisto** gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

o

In questo complicato quadro il decreto-legge n. 66 del 2014 nel disciplinare le attività dei soggetti aggregatori fa essenzialmente riferimento all'acquisizione di beni e servizi, ma questo non preclude ai soggetti aggregatori, laddove previsto negli atti istitutivi tra le proprie competenze, di **procedere anche all'affidamento di lavori** per gli enti locali del proprio territorio, in relazione anche all'operato di alcuni organismi regionali già esistenti. A tali fini, sarebbe quindi opportuno prevedere la necessità della stipula di un'apposita convenzione – in analogia agli accordi già oggi richiamati all'articolo 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici – per consentire ai soggetti aggregatori di programmare adeguatamente le proprie attività e poter così rispondere efficientemente alla domanda proveniente dalle amministrazioni del proprio territorio.

Di seguito si delinea una **scheda di sintesi** relativa al nuovo assetto delle competenze in materia di affidamento di appalti pubblici.

SCHEDA DI SINTESI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI

SOGGETTI AGGREGATORI	<ol style="list-style-type: none">1. Svolgono le procedure previste nei propri piani di iniziative di acquisto;2. Devono svolgere le procedure per le categorie di beni e servizi individuate (con le relative soglie) con d.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno, in conformità ai propri piani di iniziative di acquisto.
<ul style="list-style-type: none">– REGIONI– ENTI REGIONALI NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI– ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	<ol style="list-style-type: none">1. Possono realizzare autonomamente in amministrazione diretta lavori di importo inferiore a € 50.000.2. Possono acquisire autonomamente in amministrazione diretta beni e servizi.3. Devono ricorrere obbligatoriamente ai soggetti aggregatori (oppure a Consip) per lo svolgimento delle procedure per l'acquisizione delle specifiche categorie di beni e servizi individuate (con le relative soglie) con d.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno.4. Al di fuori dell'area di esclusività assegnata ai soggetti aggregatori (vedi sopra), possono indire autonomamente procedure per l'acquisizione di beni e servizi, ferma restando la necessità di tenere conto:<ol style="list-style-type: none">a. dei parametri di prezzo/qualità individuati con le convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento;b. di quanto disposto all'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012 (approvvigionamenti di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);c. dei prezzi di riferimento individuati da Anac;d. dell'obbligo di procedere alle acquisizioni mediante accesso al mercato elettronico istituito da altri soggetti o, in alternativa, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (in caso di acquisti di beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario);e. di quanto eventualmente previsto dalla normativa regionale in materia di acquisizione di beni e servizi;f. (per gli enti del servizio sanitario) di quanto previsto dalla normativa regionale e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n.296.5. Possono istituire un autonomo mercato elettronico, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario.6. Possono attivare autonomamente strumenti innovativi di acquisto di beni e servizi quali, ad es., il sistema dinamico di acquisizione7. Possono indire autonomamente procedure per l'acquisizione di lavori.

<p>COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <i>con popolazione SUPERIORE a 10.000 abitanti</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Possono realizzare autonomamente in amministrazione diretta lavori di importo inferiore a 50.000 euro.2. Possono acquisire autonomamente in amministrazione diretta beni e servizi.3. Possono acquisire autonomamente lavori, beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (nel rispetto delle regole generali).4. Dal 01.01.2015 (termine in corso di proroga al 01.09.2015) non possono acquisire beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro.5. Dal 01.07.2015 non possono acquisire lavori di importo superiore a 40.000 euro.6. Dal 01.01.2015 (termine in corso di proroga al 01.09.2015) possono acquisire beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro:<ol style="list-style-type: none">a) nell'ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 del T.U.E.L., ove esistenti;b) stipulando un'apposita convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;c) avvalendosi degli uffici delle Province;d) ricorrendo ad un soggetto aggregatore;e) ricorrendo alle province, che possono esercitare le relative funzioni di stazione appaltante.7. Dal 01.07.2015 possono acquisire lavori di importo superiore a 40.000 euro:<ol style="list-style-type: none">a) nell'ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 del T.U.E.L., ove esistenti;b) stipulando un'apposita convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;c) avvalendosi degli uffici delle Province;d) ricorrendo ad un soggetto aggregatore, ove il soggetto aggregatore di riferimento effettui procedure per lavori pubblici;e) ricorrendo alle province, che possono esercitare le relative funzioni di stazione appaltante.8. Possono acquisire autonomamente beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
<p>COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA <i>con popolazione INFERIORE a 10.000 abitanti</i></p>	<ol style="list-style-type: none">1. Possono realizzare autonomamente in amministrazione diretta lavori di importo inferiore a 50.000 euro.2. Possono acquisire autonomamente in amministrazione diretta beni e servizi.3. Dal 01.01.2015 (termine in corso di proroga al 01.09.2015) possono acquisire beni e servizi, di qualunque importo, esclusivamente:<ol style="list-style-type: none">a) nell'ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 del T.U.E.L., ove esistenti;b) stipulando un'apposita convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;c) avvalendosi degli uffici delle province;

	<ul style="list-style-type: none">d) ricorrendo ad un soggetto aggregatore;e) ricorrendo alle province, che possono esercitare le relative funzioni di stazione appaltante. <p>4. Dal 01.07.2015 possono acquisire lavori, di qualunque importo, esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none">a) nell'ambito delle unioni dei comuni ex art. 32 del T.U.E.L., ove esistenti;b) stipulando un'apposita convenzione ex art. 30 del T.U.E.L. tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;c) avvalendosi degli uffici delle province;d) ricorrendo ad un soggetto aggregatore, ove il soggetto aggregatore di riferimento effettui procedure per lavori pubblici;e) ricorrendo alle province, che possono esercitare le relative funzioni di stazione appaltante. <p>5. Possono acquisire autonomamente beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento.</p>
COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA	<ul style="list-style-type: none">1. Possono realizzare autonomamente in amministrazione diretta lavori di importo inferiore a 50.000 euro.2. Possono acquisire autonomamente in amministrazione diretta beni e servizi.3. Possono indire autonomamente procedure per l'acquisizione di beni e servizi, tenendo conto:<ul style="list-style-type: none">a. dei parametri di prezzo/qualità individuati con le convenzioni quadro stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali;b. di quanto disposto all'articolo 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012 (approvvigionamenti di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile);c. dei prezzi di riferimento individuati da Anac;d. dell'obbligo di procedere alle acquisizioni mediante accesso al mercato elettronico istituito da altri soggetti o, in alternativa, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (in caso di acquisti di beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario).4. Possono istituire un autonomo mercato elettronico, per gli acquisti di beni e servizi di importi inferiori alle soglie di rilievo comunitario.5. Possono attivare autonomamente strumenti innovativi di acquisto di beni e servizi quali, ad es., il sistema dinamico di acquisizione.6. Possono indire autonomamente procedure per l'acquisizione di lavori.

TABELLA 1

QUADRO RICOGNITIVO DEI SOGGETTI AGGREGATORI REGIONALI DI CUI ALL'ART. 9 DEL DECRETO LEGGE 66/2014

REGIONI/PROVINCE AUTONOME	DENOMINAZIONE SOGGETTO AGGREGATORE	ATTI E/O NORME ISTITUTIVE DI RIFERIMENTO
Regione Abruzzo		<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Basilicata	Stazione Unica Appaltante - Soggetto aggregatore della Regione Basilicata	<i>Art. 10 L.R. 18 agosto 2014, n.26 D.G.R. n.1314 del 7 novembre 2014</i>
Regione Calabria	Stazione Unica Appaltante Regionale	<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Emilia-Romagna	Intercent-ER	<i>L.R. 24 maggio 2004, n.11</i>
Regione Campania		<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Friuli-Venezia Giulia	Centrale Unica di Committenza Regionale	<i>L.R. 12 dicembre 2014, n.26</i>
Regione Lazio	Centrale Unica di Committenza Regionale	<i>Regolamento Regionale n. 28/2014</i>
Regione Liguria	Stazione Unica Appaltante Regionale	<i>Art.18 L.R. 29 dicembre 2014, n. 41</i>
Regione Lombardia	Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA Lombardia	<i>Art. 1 comma 3bis L.R. 33/2007 – Art.21 comma 9 lett. a) L.R. 5 agosto 2014 n.24</i>
Regione Marche	Stazione Unica Appaltante Regione Marche - SUAM	<i>DGR n.1461 del 22 dicembre 2014</i>
Regione Molise		<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Piemonte		<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Puglia	InnovaPuglia Spa	<i>Art.20 L.R. 1 agosto 2014, n.37</i>
Regione Sardegna		<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Sicilia		<i>In corso di formalizzazione</i>
Regione Toscana	Soggetto Aggregatore Regione Toscana	<i>L.R. 13 luglio 2007, n.38 – D.G.R. 22 dicembre 2014, n.1232</i>
Regione Umbria	CRAS	<i>Art.9 L.R. 29 aprile 2014, n.9</i>
Regione Valle d'Aosta	IN.VA. S.p.A.	<i>Art.1, c. 455, L.R. 296/2006 – D.G.R. n.1892 del 30 dicembre 2014</i>
Regione Veneto	Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto - CRAV	<i>D.G.R. n. 2626 del 29 dicembre 2014</i>
Provincia autonoma di Trento	APAC Agenzia Provinciale appalti e i contratti	<i>LP n.3/2006 art.39bis – Art.26ter LP 23/1990 Art.40 LP 14/2014</i>
Provincia autonoma di Bolzano	Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	<i>Art. 27, c. 1 e 5 L.P. 21 dicembre 2011, n. 15</i>